

REDDITI-PF/2018: Alcune Novità



Persone fisiche: REDDITI-PF * fascicolo 1 + quadro NR*

Dr. Giuseppe (Ivan) Zambon

La dispensa ha finalità meramente informativa e, in nessun caso, potrà essere considerata consulenza, pertanto le considerazioni svolte nel documento non possono ritenersi supporto sufficiente per l'adozione di scelte e decisioni.

DICHIARA IL VERO **NON INGANNARE
LA MADRE
DI TUTTI**



**LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI
DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO
IL 31 MARZO 1954**

GLI UFFICI INFORMAZIONI DELLE INTENDENZE DI FINANZA E DEGLI UFFICI
DELLE IMPOSTE SONO A VOSTRA DISPOSIZIONE CON SPIRITO OBIETTIVO
UNA DICHIARAZIONE FEDELE È LA MIGLIORE DIFESA CONTRO LE CONTESTAZIONI E LE PENALITÀ



PF
PERSONE FISICHE
2018

Unico/2018: Alcune Novità

Giuseppe (Ivan) Zambon Maggio 2018

REDDITI-PF/2018: Alcune Novità

I PRECOMPILATI 2018

Anche quest'anno è stato predisposto il **modello REDDITI-PF/2018 precompilato**, l'unico modello tra i dichiarativi di quest'anno, oltre al 730 ad essere predisposto dall'Agenzia delle Entrate in forma precompilata.

Dal 16 aprile 2018 si possono visualizzare la dichiarazione dei redditi (*730 e Redditi*) precompilata e l'elenco delle informazioni disponibili.

Dal 2 maggio 2018 (fino al 23 luglio 2018) si possono accettare, modificare, integrare e inviare i modelli 730 /2018 precompilati.

Dal 2 maggio 2018 si possono accettare, modificare e integrare i modelli Redditi /2018 precompilati.

Dal 10 maggio 2018 (fino al 31 ottobre 2018) si possono inviare i modelli Redditi/2018 precompilati.

Dal 24 maggio 2018 si possono inviare i modelli Redditi/2018 aggiuntivi del 730/2018 con i **quadri RM, RT, RW** e/o correttivi di 730 già inviati

REDDITI-PF/2018: Alcune Novità

I PRECOMPILATI 2018

I dati inseriti nel modello REDDITI/PF-2018 precompilato, saranno i medesimi del 730/2018 precompilato. Dovranno pertanto essere **integrati e rettificati** i dati presenti, **aggiungendo anche** tutti i dati inerenti alle comunicazioni reddituali d'impresa, di lavoro autonomo, esteri, da partecipazione e da trust e taluni redditi diversi, oltre a quelli a tassazione separata e sostitutiva.

Il modello REDDITI-PF/2018 si compone, come l'anno scorso, del **FRONTESPIZIO**, del prospetto dei **FAMILIARI A CARICO** e dei singoli **QUADRI** relativi alle diverse tipologie di reddito e di comunicazione oltre a quelli di riepilogo.

Per i **PARAMETRI** vi sono i modelli approvati unitamente al modello redditi,
Per gli **STUDI DI SETTORE** ci sono i diversi format approvati appositamente.

REDDITI-PF/2018: Alcune Novità

LE SCADENZE DEL 2018

La Legge di Bilancio 2018, per evitare accavallamenti con la scadenza dello spesometro, concede più tempo per inviare la dichiarazione modello Redditi spostando di un mese la scadenza, **solo per quest'anno, al 31 ottobre 2018**, per i contribuenti che si avvalgono della presentazione telematica anche per il tramite di intermediari abilitati.

Rimane invece fissata tra il 2 maggio 2018 e il **2 luglio 2018** (*il 30 giugno è sabato*) la scadenza per l'invio nel caso di presentazione del solo modello Redditi PF/2018 cartaceo per il tramite di un ufficio postale nei casi consentiti ovvero i soggetti che:

- *pur possedendo redditi che possono essere dichiarati con il modello 730, non possono presentarlo;*
- *pur potendo presentare il modello 730, devono dichiarare alcuni redditi o comunicare dati utilizzando i relativi quadri del modello Redditi (RM, RT, RW);*
- *devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti.*

REDDITI-PF/2018: Alcune Novità

LA CONSERVAZIONE ELETTRONICA

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti relativamente ai termini di conservazione elettronica delle dichiarazioni, con la **Risoluzione 9/E del 29/01/2018**.

L'Ade inizialmente ricorda (*richiamando la Risoluzione n. 46/E del 10/04/2017*) che il termine di riferimento per procedere alla conservazione di tutti i **documenti informatici rilevanti i fini fiscali** coincide con il termine per la **presentazione della dichiarazione annuale dei redditi**, termine valido anche per i documenti rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, ancorché a partire dal periodo d'imposta 2017 i termini di presentazione delle dichiarazioni rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA siano disallineati (*Es: fatture 2017 entro 31/01/2019*)

Relativamente ai modelli dichiarativi, comunicativi e di versamento, invece, per il calcolo del termine di scadenza per la conservazione elettronica occorre fare riferimento all'**anno di produzione e trasmissione del documento** (*Es: modello redditi/2018 relativo all'anno 2017 entro il 30/12/2019*)

REDDITI-PF/2018: Alcune Novità

Visto di conformità: Si rammenta che chi appone il visto di conformità deve **OBBLIGATORIAMENTE** inviare anche la dichiarazione non essendo ammesso l'invio da parte del contribuente o di altro intermediario.

- ❑ I **crediti Irpef risultanti da REDDITI-PF/2017** e già visti l'anno scorso, che nel modello F24 espongono come anno di riferimento **2016**, possono essere utilizzati senza il visto del modello **REDDITI-PF/2018**, fino alla presentazione di quest'ultimo (*scadenza 31.10.2018*).
- ❑ Gli eventuali **crediti Irpef 2016 non utilizzati** entro tale termine si rigenerano nella dichiarazione dei redditi successiva diventando credito **2017** e quindi richiederanno l'apposizione del visto in **REDDITI-PF/2018** se si utilizzano in compensazione più di 5.000 euro (*nuovo limite stabilito dall'art. 3 del D.L. n. 50 del 24/04/2017*).

REDDITI-PF/2018: Alcune Novità

NOVITA' NELLA SCHEDE DELL'8, 5 E 2 PER MILLE

SCHEDE DEL 5 PER MILLE

Dal 2017 è possibile destinare una quota pari al cinque per mille della propria Irpef a sostegno degli enti gestori delle aree protette (ad es. Parchi nazionali)

NOVITA' NEI QUADRI DELLA DICHIARAZIONE

- **Nuovo quadro LC (fascicolo 1^):** relativo alla disciplina fiscale della cedolare secca applicabile dal 01/06/2017 anche alle locazioni brevi (max 30 gg.) da parte di persone fisiche di immobili abitativi fuori dall'esercizio d'impresa
- **Nuovo quadro NR (fascicolo 3^):** relativo al regime fiscale agevolato con imposta sostitutiva ex 24-bis TUIR introdotto, dalla Legge di Bilancio 2017 per le persone fisiche che trasferiscono la residenza in Italia (c.d. Nuovi Residenti)
- **Eliminato il quadro CS:** il contributo di solidarietà (3% per redditi oltre 300.000 euro) non è più applicabile dal 2017 in quanto non prorogato

REDDITI-PF/2018: Alcune Novità

NOVITÀ DEL QUADRO DI (dichiarazione integrativa)

Modificata la gestione del credito risultante da dichiarazione integrativa (a favore) nei casi di correzione di errori contabili di competenza.

A differenza dell'anno scorso l'importo di colonna 3, infatti, non va ricompreso nel credito di colonna 4 da riportare in RX, ma sommato all'eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione; così in caso di eccedenza IRPEF confluisce in RN36 ed è utilizzabile (nel 2017) fin dal giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa per compensare orizzontalmente importi a debito.

REDDITI-PF/2018: Alcune Novità

NOVITÀ DEL QUADRO RA

In seguito alla *disposizione* della Legge di Bilancio 2017 per il triennio 2017/2018/2019 i redditi dominicali e agrari di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti alla previdenza agricola **NON CONCORRONO IN NESSUN CASO ALLA FORMAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE IRPEF.**

La disposizione si applica anche al reddito dominicale **dei terreni concessi in affitto** di proprietà di coltivatori diretti e IAP iscritti alla previdenza agricola e il reddito agrario di quelli **condotti in affitto** da coltivatori diretti e IAP iscritti alla previdenza agricola

Questi redditi dovranno, però, essere comunque indicati nel quadro **RA, colonna 13** per confluire poi nel rigo **RN50, colonna 2** dedicati ai «**Redditi fondiari non imponibili**» in quanto assumono rilievo nella richiesta di prestazioni previdenziali e assistenziali.

REDDITI-PF/2018: Alcune Novità

NOVITÀ DEL QUADRO RA

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti relativamente alle attività di manipolazione su piante ornamentali tassate su base catastale, con la **Risoluzione 11/E del 29/01/2018**, stabilendo che vi rientrano anche:

- La **concimazione** e l'inserimento all'interno del terriccio di **ritentori idrici** al fine di garantire la shelf-life del prodotto, sia durante il trasporto che durante la fase di permanenza delle stesse presso il cliente;
- b) il **trattamento delle zolle**, al fine di eliminare gli insetti nocivi all'apparato radicale;
- c) altre attività come **la potatura, la steccatura e la rinvasatura.**

REDDITI-PF/2018: Alcune Novità

NOVITÀ DEL QUADRO RB

Da quest'anno non va più compilata la SEZ. II (estremi di registrazione) per i contratti a canone concordato e per quelli soggetti a cedolare secca. Rimane obbligatoria solo per le agevolazioni sulle locazioni in Abruzzo.

Con il D.L. 50/2017, art. 4, viene introdotta dal 01/06/2017 una specifica disciplina fiscale relativamente alle **LOCAZIONI BREVI** (con durata non superiore ai 30 giorni) da parte di persone fisiche (privati), di immobili abitativi al di fuori dell'esercizio d'impresa.

Viene infatti prevista la possibilità di applicare la cedolare secca (*vedi nuovo quadro LC*) con l'aliquota del 21% anche tramite **ritenuta alla fonte** alle:

- Locazioni brevi
- Sublocazioni brevi
- Locazioni brevi stipulate dal comodatario (**giuridicamente: «contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell'immobile a favore di terzi», da dichiararsi nel quadro RL come redditi diversi; il proprietario comodante dichiarerà nel quadro RB la sola rendita catastale rivalutata)**)

REDDITI-PF/2018: Alcune Novità

NOVITÀ DEL QUADRO RB

ATTENZIONE

In caso di **locazione breve con opzione per la cedolare secca** l'ammontare da indicare nel quadro RB, colonna 5, è pari al 100% del **CORRISPETTIVO LORDO** comprensivo, quindi, delle spese sostenute dal locatore e riaddebitate **IN VIA FORFETTARIA** all'inquilino per le prestazioni accessorie.

Possono invece essere dedotte le spese sostenute dal locatore e riaddebitate al conduttore **IN VIA ANALITICA** in base ai consumi effettivamente sostenuti

REDDITI-PF/2018: Alcune Novità

NOVITÀ DEL QUADRO RB

Relativamente ai contratti di locazione a canone concordato (tra cui rientrano anche i contratti di locazione transitori e i contratti di locazione per studenti universitari), con il Decreto 16/01/2017 (G.U. 15/03/2017), il M.I.T. (Ministero Infrastrutture e Trasporti), dopo aver ribadito che «Le parti contrattuali, nella definizione del canone effettivo, possono essere assistite, a loro richiesta, dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori», stabilisce che, per i contratti non direttamente assistiti, **necessita l'attestazione, da parte di almeno una organizzazione firmataria dell'accordo, della rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all'accordo stesso, anche con riguardo alle agevolazioni fiscali.**

Lo stesso M.I.T. con la nota 06/02/2018 n. 1380 conferma l'obbligo per i contraenti, di acquisire l'attestazione in argomento anche **per poter dimostrare all'Agenzia delle Entrate, in caso di verifica fiscale, la correttezza delle detrazioni e deduzioni utilizzate.**

REDDITI-PF/2018: Alcune Novità

NOVITÀ DEL QUADRO RB

L'ADE, intervenuta con la Risoluzione 31/E del 20/04/2018 e la Circolare 7/E del 27/04/2018 specifica che l'attestazione costituisce **ELEMENTO NECESSARIO ai fini del riconoscimento** delle agevolazioni quali **l'applicazione della cedolare secca ridotta al 10% (fino al 2019, poi torna al 15%), la riduzione del 30% della base imponibile Irpef in caso di tassazione ordinaria, la riduzione al 70% della base imponibile ai fini dell'imposta di registro sulle locazioni e la detrazione maggiorata per gli inquilini a basso reddito (quadro RP, Sez. V rigo RP71).**

L'attestazione non risulta, invece, necessaria per i contratti di locazione stipulati prima dell'entrata in vigore del decreto del M.I.T. (15/03/2017) ovvero anche successivamente, laddove non risultino ancora rinnovati gli accordi territoriali contenenti il recepimento delle previsioni dettate dal nuovo decreto.

Massima **ATTENZIONE**, quindi, in sede di predisposizione del modello 730/2018 e dell' eventuale rilascio del **VISTO DI CONFORMITÀ** sul modello REDDITI-PF/2018

REDDITI-PF/2018: Alcune Novità

LA NOVITA' DEL NUOVO QUADRO LC

La determinazione della **CEDOLARE SECCA** sulle locazioni a partire dal modello REDDITI-PF/2018 è trasferita dal quadro RB al **NUOVO QUADRO LC**.

A decorrere dal 1° giugno 2017 anche i comodatari che locano e gli affittuari che sublocano gli immobili per periodi non superiori a 30 giorni possono assoggettare a cedolare secca i redditi derivanti da tali locazioni.

Se i contratti di locazione/sublocazione breve sono stati conclusi con l'intervento di soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali on-line (Airbnb), sono assoggettati ad una **RITENUTA DEL 21%** operata dall'intermediario se interviene anche nel pagamento o incassa i canoni o i corrispettivi derivanti dai contratti.

REDDITI-PF/2018: Alcune Novità

LA NOVITA' DEL NUOVO QUADRO LC

La ritenuta è operata nel momento in cui l'intermediario riversa le somme al locatore e successivamente certificata con la **CU/2018** dalla quale si ricaveranno gli importi da indicare nel quadro LC.

Nel nuovo quadro LC, infatti, vanno indicati i dati relativi alla cedolare secca provenienti:

- dal quadro RB *(per le locazioni brevi e non brevi)*
- dal quadro RL *(per le sublocazioni brevi e le locazioni brevi da parte del comodatario)*
- dalla CU/2018 per le ritenute applicate dall'intermediario che interviene nelle locazioni e sublocazioni brevi
- dal Mod. 730/2018 in caso di correzione o integrazione del modello se dallo stesso emerge un'imposta sostitutiva trattenuta/rimborsata dal sostituto o compensata.

REDDITI-PF/2018: Alcune Novità

NOVITA' DEL QUADRO RC

- ❑ **Contributo di solidarietà:** da quest'anno non trova più applicazione il regime fiscale denominato “contributo di solidarietà” e viene pertanto **eliminata la sezione VI**
- ❑ **Borse di studio:** sono considerate esenti anche le super borse di studio nazionali (15.000 euro) per il merito e per la mobilità erogate dalla **Fondazione «Articolo 34»** (*Legge di Bilancio 2017*)
- ❑ **Premi di risultato e welfare aziendale:** innalzato da 2.000 euro a **3.000 euro** il limite dei premi di risultato da assoggettare a tassazione agevolata. Il limite è innalzato a **4.000 euro** se l'azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro e se i contratti collettivi aziendali o territoriali sono stati stipulati fino al 24 aprile 2017

REDDITI-PF/2018: Alcune Novità

NOVITA' DEL QUADRO RC

- ❑ **Redditi da pensione:** La legge di Bilancio 2017 interviene con decorrenza 01/01/2017 sulle **detrazioni IRPEF** spettanti sui redditi da pensione dei **soggetti con meno di 75** anni equiparandole, assieme al reddito di riferimento, a quelli dei contribuenti di età non inferiore a 75 anni negli importi di **€ 1.880 e € 8.000** (*ex 7.500 nel 2016 e 7.750 nel 2017*)
- ❑ **Lavoratori impatriati:** il lavoratore che ha trasferito la residenza in Italia (*dopo almeno 5 anni di residenza all'estero*) e la mantiene per due anni, se **NON ha esercitato l'opzione** di cui al D.lgs. 147/2015 entro il termine prorogato del 02/05/2017, applica una esenzione dal reddito **del 70% (uomo) e 80% (donna)** ex L. 238/2010 ancora per il **solo 2017** e perde qualunque esenzione dal 2018; se, invece, **ha esercitato l'opzione** applica una riduzione solo del **50%**, ma per **l'intero quadriennio 2017/2020**

REDDITI-PF/2018: Alcune Novità

NOVITA' DEL QUADRO CR

ART-BONUS *Credito d'imposta erogazioni cultura (sez. VII, CR14):

La Legge 175/2017 ha esteso l'Art-bonus anche alle erogazioni liberali effettuate con modalità tracciabili dal 27 dicembre 2017 nei confronti :

- delle istituzioni concertistico-orchestrali
- dei teatri nazionali
- dei teatri di rilevante interesse culturale
- dei festival
- delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza
- dei circuiti di distribuzione

La circolare 7/E-2017 dispone che per i pagamenti effettuati dal 5 aprile 2017 è necessario che nella documentazione attestante il versamento (*documentazione bancaria, e/c carta di credito, ricevuta rilasciata dall'ente*) sia esplicitato il carattere della liberalità del pagamento

REDDITI-PF/2018: Alcune Novità

Con la **Risoluzione 59/E del 12/05/2017** l'Agenzia delle entrate specifica che possono beneficiare dell'Art-bonus anche le erogazioni liberali a favore di associazioni all'uopo deputate, che a loro volta erogano i fondi raccolti in favore di associazioni terze, purché legate al modo dello spettacolo.

Con la **Risoluzione 136/E del 07/11/2017** l'Agenzia delle entrate ammette all'Art-bonus anche le erogazioni liberali a favore di una fondazione di diritto privato per la gestione di un museo purché lo stesso sia situato in un edificio di proprietà pubblica.

Entrambe le novità valgono anche per la detrazione per le erogazioni liberali ad enti operati nello spettacolo alternativa all'Art-bonus (Quadro RP da 8 a 13, n. 27)

Si ricorda che il credito denominato «Art-bonus» è sempre attribuito nella misura del 65% delle erogazioni effettuate con un massimo del 15% del reddito imponibile ed è stato **confermato a regime**, anziché per il solo triennio 2014-2016 come precedentemente disposto (*art. 1, D.L. 83/2014 come modificato dall'art. 1, c. 318, Legge di stabilità 2016 n. 208/2015*)

REDDITI-PF/2018: Alcune Novità

LE NOVITA' DEL QUADRO RP spese detraibili

Sezione I:

Spese sanitarie: (rigo RP1/RP6)

Alimenti a fini medici speciali (RP1): La detrazione d'imposta per spese sanitarie viene estesa, limitatamente agli anni 2017 e 2018, anche alle spese sostenute per l'acquisto di **ALIMENTI A FINI MEDICI SPECIALI**, inseriti nella **sezione A1 del Registro nazionale** dei prodotti alimentari che rientrano nei livelli essenziali di assistenza sanitaria (*art. 7, DM 08.06.2001*), **con l'esclusione di quelli destinati ai lattanti**.

Il richiamo alla sola sezione A1 del Registro nazionale non permette la detrazione ai **soggetti celiaci per l'acquisto di alimenti senza glutine *che sono elencati nello stesso registro, ma nella sezione A2***, forse anche per il fatto che ormai l'utilizzo di questi prodotti sembra diventato quasi una moda per coloro che non soffrono della specifica patologia, ma ne ritengono benefico l'uso a fini dietetici. Potrebbero permetterne la detraibilità solo con allegazione del certificato medico.

REDDITI-PF/2018: Alcune Novità

L'entrata in vigore della norma in data 06.12.2017 (*DL 148/2017 Collegato fiscale alla Legge di Bilancio 2018*), fa sì che l'**estensione retroattiva della detrazione per il 2017** sia di fatto una **«beffa» per i contribuenti** che durante l'anno non hanno certo conservato fatture e/o scontrini per l'acquisto di questi prodotti, non essendone prevista la detrazione.

Per chi, invece, **previdente e preveggen**te li avesse conservati, con la **Circolare 7/E-2018** l'Agenzia delle entrate cerca di porre in parte rimedio alla «beffa» permettendo, per il solo 2017, la detrazione dello **scontrino non parlante** mediante l'**integrazione a mano del codice fiscale** e con il **rilascio da parte del rivenditore di una attestazione** dalla quale risultino natura, qualità e quantità del prodotto e che lo stesso **rientra nell'elenco** di cui alla sezione A1 del Registro nazionale **e non è destinato ai lattanti**.

Attestazione di difficile rilascio se lo scontrino non contenesse nemmeno il codice prodotto e/o fosse stato emesso da un negozio fuori residenza del contribuente che, magari, era in ferie lontano da casa.

REDDITI-PF/2018: Alcune Novità

Spese mediche certificate da più documenti: Con la **Circolare 7/E-2018** l'Agenzia delle entrate riconosce che nell'ipotesi in cui le **spese inerenti l'intervento chirurgico e quelle direttamente collegate**, quali quelle sostenute per l'anestesia, per l'acquisto del plasma sanguigno o del sangue necessario all'operazione, la successiva degenza presso un'altra struttura, ecc.. siano certificate da più documenti di spesa, **la detrazione spetta per l'intera spesa a condizione che il collegamento delle diverse spese con l'intervento chirurgico si evinca dai documenti di spesa o sia attestato dalla struttura sanitaria mediante integrazione dei predetti documenti o mediante documentazione aggiuntiva.**

Un altro esempio di spese mediche certificate da più documenti che ritroviamo nella circolare dell'Agenzia delle entrate è quello di una **fattura emessa dal medico per visita specialistica ed una emessa dalla struttura sanitaria per «diritti ambulatoriali».**

REDDITI-PF/2018: Alcune Novità

Terapisti della riabilitazione: in seguito al **parere del Ministero della Salute del 06 marzo 2018**, l'Agenzia delle entrate nella **Circolare 7/E-2018** riconosce che la detrazione spetta anche per le prestazioni rese dai **terapisti della riabilitazione** che hanno conseguito **il diploma o l'attestato entro il 17 marzo 1999** (data di entrata in vigore della legge n. 42 del 1999), in quanto tali titoli sono da considerarsi equipollenti ai titoli universitari di **fisioterapista, logopedista, terapeuta della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva e terapeuta occupazionale** e pertanto il terapeuta della riabilitazione rientra tra le professioni sanitarie. La detrazione spetta a condizione che, oltre alla descrizione della **figura professionale** e della **prestazione resa**, sia **attestato il possesso del titolo a tale data**.

Massofisioterapisti: analogamente sono detraibili le prestazioni rese da massofisioterapisti che hanno conseguito **entro il 17 marzo 1999 il diploma di formazione biennale**, a condizione che il titolo sia considerato equivalente alla laurea di fisioterapista di cui al DM n. 741 del 1994 con Decreto Dirigenziale del Ministero della Salute.

REDDITI-PF/2018: Alcune Novità

Dispositivi medici su misura: se fabbricati appositamente per un determinato paziente, sulla base di una prescrizione medica, non devono recare la marcatura CE ma ne **deve essere attestata la conformità al D.lgs. n. 46/1997 (Circolare 7/E-2018)**

Autoveicoli ibridi per disabili: la detrazione spetta anche per l'acquisto di **veicoli ibridi, modelli composti da due motori, uno termico e uno elettrico**, che lavorano o alternati o combinati a seconda delle esigenze di potenza e di velocità.

Per l'acquisto di tali veicoli **è possibile beneficiare anche dell'aliquota IVA ridotta** (a differenza di quelli solo elettrici privi di cilindrata a cui è ancorato il beneficio IVA) a condizione che la cilindrata del motore termico sia fino a 2000 centimetri cubici, se è alimentato a benzina, e a 2800 centimetri cubici, se è alimentato a diesel. **(Circolare 7/E-2018)**

REDDITI-PF/2018: Alcune Novità

Interessi per mutui ipotecari: (rigo RP7+ RP8/RP13, n. 10)

Dipendenti di Forze armate o di Polizia (RP7): Nell'ipotesi in cui, tali soggetti siano **proprietari di un solo immobile, non adibito ad abitazione principale** per il quale beneficiano della **speciale detrazione in qualità di dipendente delle Forze armate o di Polizia** e successivamente acquistino, anche a titolo gratuito, un secondo immobile, **potranno comunque fruire della detrazione a condizione che il primo immobile sia utilizzato come abitazione principale e sempreché non siano trascorsi dodici mesi dall'acquisto** (Circolare 7/E-2018)

Mutui per costruzione/ristrutturazione (RP8/13, n. 10): la possibilità di usufruire **contemporaneamente** della detrazione per **interessi passivi** su mutui di ristrutturazione e di quella del **50% per le spese di ristrutturazione** è possibile anche nel caso in cui il contribuente **contragga un mutuo per l'acquisto e un mutuo per la ristrutturazione della stessa unità immobiliare** da adibire ad abitazione principale (Circolare 7/E-2018)

REDDITI-PF/2018: Alcune Novità

Spese frequenza scolastica: (righi RP8/RP13, n. 12)

Le spese di istruzione sostenute per la frequenza di **scuole dell'infanzia** (*scuola materna*), **primo ciclo di istruzione** (*scuola elementare e medie inferiori*) e **scuola secondaria di secondo grado** (*medie superiori*) del sistema nazionale d'istruzione, sono detraibili nei limiti, per ogni anno, degli **importi stabiliti** con la Legge di Bilancio 2017 (L. 232/2016).

- Questi gli importi massimi detraibili per anno e per alunno o studente.
(Nel 2015 l'importo era di € 400,00)

€ 564,00 per l'anno 2016

€ 717,00 per l'anno 2017

€ 786,00 per l'anno 2018

€ 800,00 per l'anno 2019 e seguenti

REDDITI-PF/2018: Alcune Novità

Spese frequenza scolastica: (righe RP8/RP13, n. 13)

Le spese per la frequenza di **corsi d'istruzione universitaria presso le università non statali** sono detraibili dall'Irpef dovuta entro un limite stabilito annualmente per ciascuna facoltà universitaria in base all'area territoriale e a quella disciplinare. Per l'anno d'imposta 2017, **gli importi massimi detraibili sono gli stessi stabiliti per il 2016 e per il 2015** (*per i dettagli vedi D.M. 28/12/2017 – G.U. n. 64 del 17/03/2018*)

Questi gli importi massimi detraibili stabiliti per il 2015/2016/2017, a cui va aggiunta la tassa regionale per il diritto allo studio. L'importo massimo in tabella (area medica) va utilizzato anche per i corsi di dottorato, di specializzazione e i master universitari di 1° e 2° livello.

Area disciplinare corsi istruzione	NORD	CENTRO	SUD E ISOLE
Medica	€ 3.700	€ 2.900	€ 1.800
Sanitaria	€ 2.600	€ 2.200	€ 1.600
Scientifico-Tecnologica	€ 3.500	€ 2.400	€ 1.600
Umanistico-sociale	€ 2.800	€ 2.300	€ 1.500

REDDITI-PF/2018: Alcune Novità

Spese funebri: (righe RP8/RP13, n. 14)

La detrazione per le spese funebri (*max € 1.550,00 per ciascun decesso anche per spese sostenute in annualità diverse*) spetta anche per le spese funebri sostenute all'estero a condizione che, come per le spese mediche sostenute fuori dal territorio nazionale, la documentazione in lingua originale comprovante tali spese sia corredata da una **traduzione giurata in lingua italiana**, tranne che non sia redatta in inglese, francese, tedesco o spagnolo nel qual caso la traduzione può essere eseguita e sottoscritta dal contribuente.

La documentazione redatta in sloveno può essere corredata da una traduzione non giurata, se il contribuente è residente nella Regione Friuli Venezia Giulia e appartiene alla minoranza slovena (*Circolare 7/E-2018*)

REDDITI-PF/2018: Alcune Novità

Spese per l'intermediazione immobiliare: (Righi RP8/RP13, n. 17)

La detrazione è riconosciuta anche nel caso in cui le spese per intermediazione immobiliare siano **sostenute nell'anno precedente la stipula del preliminare**, (ad esempio, al momento dell'accettazione della *proposta di acquisto*) a condizione che **alla data di presentazione della dichiarazione** in cui la detrazione è fatta valere **risulti stipulato e registrato il preliminare di vendita o il rogito**.

Resta fermo, tuttavia, che essendo il beneficio subordinato all'acquisto dell'abitazione principale, se il contribuente **non giunge** alla stipula del contratto definitivo, **dovrà assoggettare a tassazione separata l'importo per il quale ha fruito della detrazione** (Circolare 7/E-2018)

REDDITI-PF/2018: Alcune Novità

Canoni di locazione sostenuti da studenti universitari fuori sede: (Righi RP8/RP13, n. 18)

La detrazione d'imposta per **CANONI DI LOCAZIONE**, limitatamente agli anni 2017 e 2018 viene prevista per tutti gli STUDENTI UNIVERSITARI FUORI SEDE anche se abitazione ed ateneo si trovano nella stessa provincia e viene ridotta la distanza da 100 Km a 50 Km, ma per i soli studenti residenti in zone montane o disagiate (Legge di Bilancio 2018, comma 23). Inizialmente il **DL 14/2017, art. 20, comma 8bis (collegato fiscale)** aveva previsto questa modifica a regime, ma con la Legge di Bilancio la norma è stata abrogata ripristinando il precedente requisito delle province diverse e limitando l'applicazione della modifica alle due annualità 2017 e 2018.

Spese per asili nido: (Righi RP8/RP13, n. 33)

NON POSSONO ESSERE DETRATTE le spese sostenute per la frequenza di asili nido da parte dei figli se nel medesimo anno **si è fruito del «Bonus asili nido»**, introdotto dall'art. 1, comma 355, Legge di Bilancio 2017 (istruzioni modello REDDITI/2018 - Circolare 7/E-2018)

REDDITI-PF/2018: Alcune Novità

Premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni: (Righi RP8/RP13, n. 36)

Nelle polizze assicurative relative all'autovettura, stipulate a copertura del **rischio morte e invalidità del conducente** terzo (*c.d. infortuni conducente*), **LA DETRAZIONE NON SPETTA** per il relativo premio in quanto **il soggetto assicurato non è individuato** potendo essere un qualsiasi conducente del veicolo (*Circolare 7/E-2018*)

LA DETRAZIONE SPETTA al mutuatario per i **premi pagati per le polizze** collettive assicurative stipulate dalla banca **in occasione dell'erogazione di un mutuo**. In tali polizze il mutuatario, soggetto assicurato, ai fini della detrazione, può essere **equiparato al contraente** in quanto è colui che sottoscrive la polizza e sostiene l'onere economico del premio, mentre la banca erogante il mutuo che è il reale soggetto contraente, stipula la polizza in nome e per conto del sottoscrittore (*Circolare 7/E-2018*)

REDDITI-PF/2018: Alcune Novità

LE NOVITA' DEL QUADRO RP Sezione II: spese deducibili

Contributi addetti ai servizi domestici e familiari (Rigo RP23)

La deducibilità pari al 13% del valore nominale del **voucher** (c.d. “**buoni lavoro**”) a titolo di contributi rimasti a carico del committente, è **limitata al 2017**, essendo stati aboliti dal D.L. n. 25 del 2017, con la possibilità di utilizzare fino al 31.12.2017 quelli **acquistati entro il 17.03.2017**.

In luogo dei buoni lavoro dal 10 luglio 2017 si possono utilizzare i nuovi voucher Inps da 10 euro lordi per il lavoro domestico introdotti con il **Libretto Famiglia** che includono **€ 1,90 di contributi** (1,65 IVS e 0,25 INAIL) che **si ritiene siano deducibili** al pari di quelli contenuti nei vecchi voucher, **ancorché nel più totale silenzio delle istruzioni ai modelli REDDITI/2018 e 730/2018 e ignorati dalla Circolare 7/E-2018.**

REDDITI-PF/2018: Alcune Novità

Contributi ed erogazioni a favore istituzioni religiose (Rigo RP24)

Con la Risoluzione 69/2011 l'Agenzia delle entrate ha precisato a suo tempo la validità delle **attestazioni/certificazioni** rilasciate per le erogazioni liberali dalla **Tavola Valdese su appositi stampati** dalla stessa predisposti **anche in assenza delle ricevute di versamento sul c/c bancario o postale.**

Dette precisazioni sono ora estese, dalla Risoluzione 19 giugno 2017, n. 72, alle erogazioni liberali nei confronti di altre istituzioni religiose e precisamente:

- l'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana;
- l'Unione delle Chiese Cristiane avventiste del settimo giorno;
- l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (UCEBI);
- la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI);
- l'Unione Comunità Ebraiche in Italia (UCEI).

REDDITI-PF/2018: Alcune Novità

LE NOVITA' DEL QUADRO RP Sezione III: interventi di recupero del patrimonio edilizio e misure antisismiche

Spese detraibili 36% - 50% - 65% - 70% - 75% - 80% - 85% (quadro RP – Sez. III A/B- rigi 41/53):

La Legge di Bilancio 2017 (L. 232/2016) **ha disposto la proroga per le spese sostenute fino al 31/12/2017**, successivamente la Legge di Bilancio 2018 (Legge n. 205/2017) ha ulteriormente prorogato l'agevolazione per le spese sostenute fino al 31/12/2018.

Sez. III A: introdotto un nuovo rigo RP49 di **riepilogo delle detrazioni spettanti** in seguito all'introduzione di percentuali differenziate per il sisma bonus.

Sez. III B: negli estremi di registrazione dei contratti di locazione viene introdotto il **codice 1T** per identificare la serie della registrazione **telematica tramite pubblico ufficiale**.

REDDITI-PF/2018: Alcune Novità

Spese detraibili 36% - 50% - 65% - 70% - 75% - 80% - 85% (quadro RP – Sez. III A/B - righe 41/53):

SISMA BONUS (sia abitazioni che attività produttive)

Il terremoto che ha colpito nell'agosto del 2016 il Centro Italia ha messo in evidenza ancora una volta la necessità di mettere in sicurezza gran parte degli edifici che sorgono in zone sismiche.

Per questa ragione per gli interventi antisismici le cui procedure autorizzatorie sono iniziate **dopo il 1° gennaio 2017 sono state previste modifiche alle detrazioni e non sarà più applicabile quella del 65% in dieci anni vigente fino al 31.12.2016**

In base alla categoria antisismica raggiunta dopo l'intervento, infatti, si avrà diritto al 50%, al 70% (con riduzione rischio sismico alla classe inferiore) o all'80% (con riduzione rischio sismico a due classi inferiori) per le singole abitazioni e parallelamente al 50%, 75%, 85% per i condomini.

L'incentivo sarà valido per gli interventi realizzati dal 1^ gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2021, e coprirà una spesa massima di 96.000 euro per unità immobiliare, che verrà rimborsata in cinque anni.

REDDITI-PF/2018: Alcune Novità

Non è possibile scegliere il numero di rate in cui ripartire il beneficio; pertanto, chi intende avvalersi della maggiore detrazione del 70% (o dell'80%) dovrà **necessariamente ripartire la detrazione in 5 rate**.

Resta ferma la possibilità di avvalersi della detrazione del 50% della spesa da ripartire in 10 rate di pari importo in caso non si avesse capienza.

La detrazione spetta anche in caso di interventi di demolizione e ricostruzione (o ricostruzione a seguito di crollo) **con la medesima volumetria** o, nel caso di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 2004, **con medesima sagoma dell'edificio preesistente** se dal provvedimento amministrativo che autorizza i lavori risulta che gli stessi rientrano tra quelli di ristrutturazione edilizia (*Risoluzione 27.04.2018, n.34*).

In caso di effettuazione sul medesimo edificio di interventi di natura diversa ad esempio, interventi antisismici e di manutenzione straordinaria, il limite di spesa agevolabile è unico (**euro 96.000**) in quanto riferito all'immobile. **Ciò in quanto gli interventi antisismici non possono fruire di un autonomo limite di spesa** atteso che non costituiscono una nuova categoria di interventi agevolabili (*Risoluzione 29.11.2017 n. 147*).

REDDITI-PF/2018: Alcune Novità

SISMA BONUS: Interventi condominiali e cessione del credito

Come abbiamo visto, se gli interventi antisismici sono realizzati sulle **parti comuni di edifici condominiali**, la detrazione maggiorata spetta nelle seguenti misure:

- 75%, nel caso di passaggio a una classe di rischio inferiore;
- 85%, quando si passa a due classi di rischio inferiori.

Inoltre L'ammontare massimo delle spese ammesse alla detrazione va calcolato **tenendo conto anche delle eventuali pertinenze alle unità immobiliari**.

Quindi nel caso in cui l'edificio (condominio) sia composto da 5 unità immobiliari e 3 pertinenze autonomamente accatastate, **la detrazione è calcolata su un importo massimo di spesa di euro 768.000 (96.000 euro x 8 unità)** da ripartire fra i condòmini secondo il criterio stabilito.

REDDITI-PF/2018: Alcune Novità

SISMA BONUS: Interventi condominiali e cessione del credito

I beneficiari della detrazione maggiorata (*compresi coloro che, in concreto, non potrebbero fruirne in quanto non sono tenuti al versamento dell'imposta*) possono scegliere di **cedere il credito** corrispondente alla detrazione **ai fornitori** che hanno effettuato gli interventi **o ad altri soggetti privati** (*persone fisiche, anche se esercitano attività di lavoro autonomo o d'impresa, società ed enti, purché* **«collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione»** ****Circolare 18/05/2018 n. 11/E**).

Secondo la suddetta circolare 11/E-2018 la detrazione potrà essere, dunque, ceduta, a titolo esemplificativo, **nel caso di interventi condominiali**, nei confronti degli altri soggetti titolari delle detrazioni spettanti per i medesimi interventi condominiali ovvero, **più in generale**, nel caso in cui i lavori vengano effettuati da soggetti societari appartenenti ad un gruppo, nei confronti delle altre società del gruppo.

REDDITI-PF/2018: Alcune Novità

SISMA BONUS: Interventi condominiali e cessione del credito

Non è possibile, in ogni caso, cederlo a istituti di credito, intermediari finanziari e amministrazioni pubbliche.

Le modalità di cessione della detrazione sono state definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 giugno 2017.

Per effetto della cessione, il condòmino non può fruire della detrazione relativa agli interventi antisismici effettuati dal condominio perché **la cessione deve riguardare l'intera detrazione** in quanto non può cedere rate residue di detrazione.

La cessione del credito (esclusa la detrazione per le misure antisismiche) può essere reiterata una sola volta, successiva a quella originaria (Circolare 18/05/2018 n. 11/E).

REDDITI-PF/2018: Alcune Novità

SISMA BONUS: Acquisto di case antisismiche

Può usufruire di una detrazione pari, rispettivamente, al 75% o all'85% del prezzo di acquisto della singola unità immobiliare (**max 96.000 euro**) anche chi compra **l'immobile in un edificio ricostruito**, se gli interventi per la riduzione del rischio sismico, che danno diritto alle più elevate detrazioni del 70% o dell'80%, sono effettuati da **imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare**, nei comuni che si trovano in zone classificate a rischio sismico 1, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici.

La ricostruzione dell'edificio può determinare anche un aumento volumetrico rispetto a quello preesistente, sempre che le norme urbanistiche in vigore permettano tale variazione. **Gli interventi, inoltre, devono essere eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile.**

Anche gli acquirenti delle unità immobiliari possono cedere, in luogo della detrazione, il corrispondente credito con le modalità e alle condizioni già viste.

REDDITI-PF/2018: Alcune Novità

LE NOVITA' DEL QUADRO RP Sezione IV: interventi di risparmio energetico

Spese detraibili 55% - 65% - 70% - 75 (quadro RP – Sez. IV – righe 61/66):

La Legge di Bilancio 2017 (L. 232/2016) ha disposto la proroga della detrazione del 65% per le spese sostenute fino al 31/12/2017, successivamente la Legge di Bilancio 2018 (Legge n. 205/2017) ha ulteriormente prorogato, con modifiche, l'agevolazione per le spese sostenute fino al 31/12/2018.

ECO BONUS (condomini)

Per gli interventi di riqualificazione energetica relativi a parti comuni condominiali o che interessano tutte le unità immobiliari del condominio la Legge di Bilancio 2017 (L. 232/2016) ha introdotto una detrazione del 70% se l'intervento interessa almeno il 25% dell'involucro edilizio (*intesa come superficie disperdente lorda*) come nel caso in cui si decida di dotare lo stabile del cosiddetto "cappotto termico" e del 75% quando l'intervento porti al miglioramento della prestazione energetica non solo invernale ma anche estiva e che conseguano almeno la qualità media ex DM del MISE del 26/05/2015.

REDDITI-PF/2018: Alcune Novità

Questi incentivi saranno validi per cinque anni dall'anno **d'imposta 2017 al 2021** per un massimo di 40.000 euro all'anno moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.

Per le spese sostenute dal **01/01/2017 al 31/12/2021** per gli interventi di risparmio energetico eseguiti sulle parti comuni degli edifici, la Legge di Bilancio **2017** ha esteso la possibilità, per i soggetti c.d. **"no tax area"**, di cedere la detrazione sotto forma di credito d'imposta a soggetti terzi, anche diversi dai fornitori, **ivi compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari.**

La cessione riguarda anche le maggiori detrazioni del 70% e del 75%.

Ha previsto, inoltre, anche per i contribuenti **diversi dai soggetti incapienti**, la possibilità di cedere la detrazione spettante ai fornitori e altri soggetti privati, **con esclusione degli istituti di credito, degli intermediari finanziari e delle amministrazioni pubbliche.** La cessione riguarda, tuttavia, solo la detrazione spettante per interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali, per i quali si ha diritto alle maggiori detrazioni del 70% e del 75%.

REDDITI-PF/2018: Alcune Novità

LE NOVITA' DEL QUADRO RP Sezione VI: altre detrazioni

START UP INNOVATIVE (RP80)

In seguito alle modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2017 (L. 232/2016) all'art. 29 del DL 79/2012, a decorrere dal periodo d'imposta 2017:

- Le **aliquote di detrazione** prima differenziate in 19% e 25% (*se a vocazione sociale ad alto valore tecnologico in ambito energetico*) sono **aumentate al 30%**
- L'**investimento massimo** detraibile è aumentato da euro 500.000 a **euro 1.000.000.**
- Da considerarsi ormai a regime l'agevolazione prima prevista solo per il quadriennio 2013/2016

REDDITI-PF/2018: Alcune Novità

- ❑ Viene confermato il **periodo minimo** di mantenimento dell'investimento in **TRE anni** (*già modificato per il 2016 dal DM 25/02/2016*) in luogo degli originari due, pena decadenza dalle agevolazioni.

In seguito alle modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2017 (L. 232/2016) all'art. 4, commi 9 e 9bis, del D.L. 3/2015, dal periodo d'imposta 2017:

- ❑ le agevolazioni si applicheranno a tutte le PMI innovative senza le distinzioni originariamente previste tra quelle che operano sul mercato da più o meno di sette anni.

REDDITI-PF/2018: Alcune Novità

LA NOVITA' DEL NUOVO QUADRO NR

A partire dal modello REDDITI/2018 viene introdotto un nuovo **quadro NR (Nuovi Residenti)**, nel quale i contribuenti che trasferiscono la propria residenza in Italia, possono esercitare o revocare l'opzione per il regime di cui all'art. 24-bis del TUIR (*introdotto dalla Legge di Bilancio 2017*) che prevede l'assoggettamento all'**imposta sostitutiva** dei redditi prodotti all'estero.

Possono optare per assoggettare ad imposta sostitutiva i redditi prodotti all'estero (100.000 euro, ridotto a 25.000 euro per i familiari, per ciascun periodo d'imposta) i contribuenti che trasferiscano la loro residenza in Italia e non siano stati fiscalmente residenti in Italia per un tempo almeno pari a nove periodi d'imposta nel corso dei dieci che precedono l'inizio del periodo di validità dell'opzione.

Restano esclusi dall'assoggettamento a imposta sostitutiva e vengono tassati in base alle ordinarie disposizioni vigenti per i soggetti residenti, tutti i redditi prodotti in Italia e quelli esteri non inclusi nell'opzione, i quali concorrono alla formazione del loro reddito complessivo e vengono tassati applicando le aliquote progressive proprie del contribuente.

REDDITI-PF/2018: Alcune Novità



"Condividere la conoscenza è un modo per raggiungere l'immortalità"
(Tensin Gyatso – 14° Dalai Lama, Premio Nobel per la Pace)

FIN E

24 maggio 2018